

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3009-B} —

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 12 dicembre 1985

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 maggio 1986 (Stampato n. 1618)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, SAVIO, ASTORI, MELELEO, PERRONE, BONETTI,
TEDESCHI, SANTUZ, STEGAGNINI, BAMBI, ZOPPI**
—

Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 maggio 1986*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con medici civili, generici o specialisti, per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possano essere soddisfatte con il proprio personale.

Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.

I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al secondo comma del presente articolo, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della stessa legge n. 833 del 1978, nonché con i policlinici a gestione diretta.

2. Analoghe convenzioni possono altresì essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma 1.

3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

4. *Identico.*

5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.